



**COMUNE DI CASAVATORE**  
*Provincia di Napoli*  
**COMANDO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA N. 06 del **04 MAG. 2009**

*Il Sindaco*

**PREMESSO** che le esposizioni di merci od altro , sulla pubblica via , operate dalle attività commerciali ed artigiane rappresentano una limitazione alla libera deambulazione dei cittadini ;

**VISTO** che nell'area cittadina , a causa dell'intenso traffico veicolare , vi è l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti che rendono nociva l'esposizione esterna di derrate alimentari ;

**CONSIDERATA** l'opportunità di reiterare in forma aggiornata prescrizioni già oggetto di precedenti ordinanze sindacali ;

**VISTO** il T.U.L.P.S. ;

**VISTA** la Legge n.833/78 ;

**VISTO** la Legge n.283/62 ;

**VISTO** il D.P.R. n.327/80 ;

**VISTA** la Legge Regionale n. 13/85 ;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 ;

**VISTO** il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio ,del 29.04.2004 , sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modificazioni ;

**VISTO** il D.Lgs. n. 193 del 06.11.2007 ;

**ORDINA**

**Il divieto di esporre generi del settore alimentare sulla pubblica via sia per il commercio in sede fissa , che per quello in forma itinerante .**

**Il divieto non si applica solo ed esclusivamente per gli operatori mercatali titolari di autorizzazione con posteggio , nella giornata di svolgimento del mercato stesso , purchè dai medesimi vengano rispettati i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche stabiliti dal Ministero della Salute con Ordinanza del 03.04.2002 nonché per i gelati preconfezionati in banci frigo aventi caratteristiche ,del sistema refrigerante di controllo continuo delle temperature attraverso strumenti idonei quali termostato , sensori e quant'altro previsto per la conservazione della temperatura interna .**

**I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno assoggettati alle sanzioni previste dalla Legge Sanitaria e dal Regolamento di occupazione di suolo pubblico adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.35/08.**

**La presente ordinanza revoca tutte le precedenti Ordinanze in materia.**

**La Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.**

**Si avverte che , ai sensi del 4° Comma dell'Art.3 della Legge 07.08.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni che , avverso il presente provvedimento , è possibile ricorrere al T.A.R. della Campania Sezione di Napoli nei termini previsti dall'Art.21 della legge 06.12.1971 n.1034 o in alternativa entro 120 giorni è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**Dalla residenza Municipale , li 04 maggio 2009**

*Il Sindaco*  
**Dott. Pasquale Sollo**

Piazza G. Di Nocera n.1 Casavatore(NA) Cap. 80020 tel. 0812360231 fax 0812360232